

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

API NOVA ENERGIA S.R.L.*Pubblicazione decreto autorizzativo*


La società api nova energia S.r.l., codice fiscale e n. iscrizione R.I. Roma 09191991000, P. I.V.A. 09191991000, C.C.I.A.A Roma R.E.A. n. 1146717, con sede in Roma, Via Salaria n. 1322, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Giancarlo Cogliati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter comma 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nella sua qualità di soggetto proponente del progetto per la costruzione ed esercizio del terminale off-shore di rigassificazione di GNL nell'area al largo del sito industriale di Falconara Marittima (AN) e della opera connessa di collegamento alla rete nazionale di gasdotti, pubblica la relativa autorizzazione unica, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, con Decreto del 28 dicembre 2011 dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente agli estratti del decreto DVA-DEC-2010-0000375 del 22 luglio 2010, con il quale è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al suddetto progetto, nonché della determinazione dirigenziale DVA-2011-0001111 del 20 gennaio 2011, con la quale è stata disposta la non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale delle modifiche apportate al summenzionato progetto. Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 9; VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164; VISTO l'art. 8 della legge 24




novembre 2000, n. 340, che stabilisce una specifica procedura per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto al fine di migliorare e garantire il quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta di gas naturale; VISTI gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies del D.lgs 27 dicembre 2004, n. 330, recante norme integrative del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato "Testo Unico"; VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"; VISTO l'art. 46 della legge 29 novembre 2007, n. 222, sostituito dall'art. 27, comma 31 della legge 23 luglio 2009 n. 99; VISTA l'istanza in data 7 marzo 2008 con la quale la Società api nòva energia ha chiesto, ai sensi dell'art.8 L. 340/2000, successivamente integrato dall'art. 46 L. 222/2007, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto della capacità di 4 miliardi di Smc/anno e della relativa opera connessa, da realizzare mediante opportuni adeguamenti dell'esistente piattaforma off-shore (SPM), posta a 16 km dalla costa e già operativa per lo scarico delle navi petroliere, di proprietà della società api raffineria di Ancona S.p.A, società del "Gruppo api"; CONSIDERATO che il processo di rigassificazione avverrà direttamente a bordo di navi appositamente attrezzate (FSRU), che effettueranno il carico di GNL direttamente



presso gli impianti di liquefazione all'estero e/o tramite transhipment da navi di trasporto al largo della piattaforma SPM; la rigassificazione avverrà a bordo nave in corrispondenza dell'SPM, dove attraccheranno le FSRU; - il gas prodotto verrà convogliato a terra attraverso una nuova condotta sottomarina da 32" e di qui sarà avviato a una stazione di misura e regolazione per l'allacciamento all'esistente rete di trasporto nazionale della società Snam Rete Gas presente in località Case Latini del Comune di Falconara Marittima; - il tracciato della nuova condotta gas, lungo complessivamente circa 20,3 km, prevede una parte a mare di circa 16 km sino all'approdo all'interno della raffineria api, e quindi circa 4,3 km a terra, nel territorio del comune di Falconara Marittima, fino al punto di connessione con la rete Snam Rete Gas. Il tracciato del gasdotto interessa il solo territorio del Comune di Falconara Marittima; oltre alla nuova condotta – il cui tracciato sarà prevalentemente parallelo all'esistente oleodotto da 40" dedicato allo scarico del petrolio grezzo, a opportuna distanza dallo stesso, attraversando poi con il percorso a terra aree di raffineria, è previsto, sempre all'interno della raffineria, un impianto ausiliario per l'adeguamento delle caratteristiche fisiche del gas alle specifiche di rete; CONSIDERATO il carattere strategico, ai fini dei principi richiamati dall'articolo 8 della legge n. 340/2000 e successive modifiche, di favorire la realizzazione di ulteriori terminali di rigassificazione di gas naturale in base alle seguenti considerazioni: - la necessità, anche in considerazione delle recenti problematiche geopolitiche manifestatesi relativamente agli approvvigionamenti di



gas naturale, di diversificare i Paesi di provenienza del gas naturale mediante la realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto; - la necessità, al fine di conseguire una maggior offerta di gas sul mercato nazionale a prezzi competitivi e più efficaci condizioni di concorrenza, di avviare celermente la realizzazione di nuove infrastrutture, tra le quali rivestono un ruolo prioritario i terminali di rigassificazione, che rispetto ai gasdotti, presentano una maggiore flessibilità di approvvigionamento, la facilità di espansione della loro capacità di rigassificazione, e l'ingresso diretto di nuovi operatori nel mercato italiano del gas naturale; - la programmazione di nuove infrastrutture deve anche tenere conto della necessità di realizzare un eccesso strutturale dal lato dell'offerta, al fine di sviluppare meccanismi concorrenziali all'interno del mercato italiano, e tenuto conto dello sviluppo strategico che si auspica per il sistema italiano del gas naturale di divenire, da centro di consumo, a via di transito di gas verso i mercati del centro Europa, con la opportunità di creare in Italia un hub mediterraneo per lo scambio di gas con vantaggi competitivi per i prezzi del gas e l'economia del Paese; VISTO l'Accordo contenente impegni tra la Regione Marche ed il gruppo api di cui è parte la soc. api nòva energia, sottoscritto tra le parti, in data 11/07/2011, come presupposto al rilascio dell'Intesa da parte della Regione Marche; VISTO il verbale, con relativi allegati, della prima seduta di Conferenza di Servizi del 31 luglio 2008, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri e/o nulla osta favorevoli, alcuni con prescrizioni, delle seguenti Amministrazioni e/o Enti, come riportato



nel verbale della stessa Conferenza, notificato con nota prot. 10150 del 4 agosto 2008; VISTO il decreto n. 375 del 22 luglio 2010, notificato a questa Amministrazione con nota prot. DVA-2010--0018950 del 30 luglio 2010 di pronuncia di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; VISTA la determinazione direttoriale prot.DVA/2011/1111 in data 20 gennaio 2011, con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto, a fronte dell'istanza della Società del 5 agosto 2010, l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale degli adeguamenti apportati al progetto a seguito delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta di Fattibilità, rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale Marche ai sensi del D.lgs. 334/99, in data 17 marzo 2010; VISTO l'avvio formale dell'istruttoria di autorizzazione che è stato strutturato dai seguenti atti: - pubblicazione in data 9 giugno 2008 da parte della società dell' avviso di avvio del procedimento ai fini ambientali sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" (edizione nazionale), "Il Messaggero" "Il Corriere Adriatico" e "Il Resto del Carlino"(edizioni locale); - comunicazione scritta, perché inferiore al numero di cinquanta, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/90 e dell'art.11 comma 2 del DPR 327/01, alle ditte proprietarie dell'avvio di procedimento ai fini dell'autorizzazione con trenta giorni per inoltrare al responsabile del procedimento eventuali osservazioni; - deposito, al fine della consultazione del pubblico, da parte della società, del progetto, relazione tecnica ed elaborati grafici inerenti il




progetto, compreso il tracciato con indicazione delle particelle catastali interessate alla procedura di asservimento ed occupazione temporanea, comprese le variazioni progettuali escluse dalla valutazione di impatto ambientale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per trenta giorni consecutivi a partire dalla data del 17/02/2011 presso il Comune di Falconara Marittima; CONSIDERATO che tutte le osservazioni pervenute, nei termini prefissati, sono state valutate nell'ambito della conferenza dei servizi e riportate nel relativo verbale; CONSIDERATO che la Società, in data 22 novembre 2010 ha inoltrato all'Autorità Portuale di Ancona istanza per il rilascio dell'atto formale di concessione demaniale ventennale, ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94 ed ex art. 36 del Codice della Navigazione delle aree del demanio marittimo e terrestre interessate dal progetto; e che in data 28 dicembre 2010 la Società ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – D.G. per i Porti – la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) ex art. 52, 2° comma del Codice della Navigazione Marittima; VISTA la nota n. 1090 del 7 aprile 2011 con la quale l'Autorità Portuale di Ancona conferma il parere favorevole con prescrizioni già comunicato con nota n. 5501 del 3 ottobre 2008, alla quale era allegata la Delibera del Comitato Portuale n. 31 del 2 ottobre 2008, e, nel merito della concessione demaniale, per legittimare gli interventi del demanio marittimo e demaniale, precisa che essa sarà rilasciata dopo la conclusione del procedimento autorizzativo ex art.8 del Dlgs 340/2000; VISTA la nota n. 5697 del 19 aprile 2011 con la quale il Ministero delle Infrastrutture



e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – precisa che il
rilascio della concessione demaniale marittima per le aree interessate è
di competenza dell’Autorità Portuale di Ancona, mentre il Ministero
ha acquisito agli atti la Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi
dell’art. 52 del Codice della Navigazione; VISTA la nota n. 4357/7734
dell’8 aprile 2010 con la quale il Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili Fuoco Ancona – Ufficio
Prevenzione Incendi ha espresso parere di conformità rispetto alle
norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi. Tale
nota è stata inoltrata al Ministero dal Comune di Falconara Marittima
con lettera del 21 dicembre 2010, prot. 57347; VISTA la nota n.2709
del 22/03/2010 con la quale il Ministero dell’Interno Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
Direzione Regionale dei VV.FF. Marche, ha trasmesso il verbale del
CTR Marche del 17/03/2010 con il quale è stato rilasciato il nulla osta
di fattibilità con prescrizioni; VISTO il verbale, con relativi allegati,
della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in
data 12/7/2011, nella quale sono stati acquisiti i pareri e/o nulla osta
favorevoli con o senza prescrizioni delle seguenti Amministrazioni,
come riportato nel resoconto della seduta: Agenzia del Demanio –
Filiale Marche; Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale di
Ancona; Autorità Portuale di Ancona; Ministero della Difesa – D.G.
dei Lavori e del Demanio – GENIODIFE; Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della




Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili Fuoco Ancona – Ufficio
Prevenzione Incendi; Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione
Regionale dei VV.FF. Marche; Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare – Direzione Generale per la protezione della natura; Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione
Generale per la Tutela del territorio e delle Risorse idriche; Ministero
per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il
Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee –
Servizio IV – Tutela e Qualità del paesaggio; Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici delle Marche; Ministero dell’Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile –
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area
Rischi Industriali; Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento
per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Marche-Umbria;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di
Ancona; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Interregionale OOPP Emilia Romagna e Marche; Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile – ENAC; ANAS S.p.A.; TERNA S.p.A.; Regione
Marche – Autorità di Bacino; RFI rete ferroviaria italiana – Gruppo
Ferrovie dello Stato;SNAM RETE GAS S.p.a.; CONSIDERATO che la
verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse



Amministrazioni e/o Enti che hanno apposto le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto e che il proponente, pertanto, dovrà interfacciarsi con le competenti Amministrazioni e/o Enti per tutti gli adempimenti inerenti l'ottemperanza delle menzionate prescrizioni, anche per quanto riguarda le eventuali modifiche, le modalità attuative e l'identificazione dei vari momenti temporali cui riferire le prescrizioni medesime, qualora gli stessi non risultino univocamente determinati; VISTA la Determina del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 della legge 241/90, in data 7/09/2011 con la quale dichiara concluso positivamente il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del terminale di rigassificazione off-shore al largo di Falconara Marittima, avviato a seguito dell'istanza della Società api nòva energia s.r.l. in data 7 marzo 2008, ai sensi dell'art.8 L. 340/2000, successivamente integrato dall'art. 46 L. 222/2007, e ritenuti sussistenti tutti i presupposti per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, l'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per il gasdotto di collegamento alla rete nazionale; VISTA la Delibera del Consiglio Regionale Marche n. 977 del 06/07/2011 con la quale la Regione Marche esprime l'intesa sul progetto della soc. api nòva energia ai sensi dell'art.8 della L. n.340/2000 e successive modifiche; DECRETA Art. 1 1. La società api nòva energia s.r.l., con sede in via Salaria, 1322 Roma (di seguito la Società) è autorizzata a costruire e ad




esercire un terminale off-shore di rigassificazione di gas naturale liquefatto della capacità di 4 miliardi di metri cubi standard di gas annui, e delle relativa opera connessa, costituita da un gasdotto di raccordo alla rete nazionale di gasdotti. 2. Il terminale off-shore sarà ubicato al largo di Falconara Marittima e realizzato mediante opportuni adeguamenti dell'esistente piattaforma off-shore (SPM), posta a 16 km dalla costa e già operativa per lo scarico delle navi petroliere, di proprietà della società api raffineria di Ancona S.p.A, società del "Gruppo api". 3. Il processo di rigassificazione avverrà direttamente a bordo di navi appositamente attrezzate (FSRU), che effettueranno il carico di GNL direttamente presso gli impianti di liquefazione all'estero e/o tramite transhipment da navi di trasporto al largo della piattaforma SPM; la rigassificazione avverrà a bordo nave in corrispondenza della piattaforma SPM, dove attraccheranno le FSRU. 4. Il gas prodotto verrà convogliato a terra attraverso una nuova condotta sottomarina da 32" e di qui sarà avviato a una stazione di misura e regolazione per l'allacciamento all'esistente rete di trasporto nazionale della società Snam Rete Gas presente in località Case Latini nel Comune di Falconara Marittima. 5. Il tracciato della nuova condotta gas, lungo complessivamente circa 20,3 km, prevede una parte a mare di circa 16 km sino all'approdo all'interno della raffineria api, e quindi circa 4,3 km a terra, nel territorio del comune di Falconara Marittima, fino al punto di connessione con la rete nazionale gasdotti. Art. 2 E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del terminale di rigassificazione off-shore al largo



di Falconara Marittima con gasdotto di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti. Art. 3 E' approvato il progetto definitivo del tracciato dell'opera connessa di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti Snam Rete Gas, redatto dalla Società api nòva energia s.r.l., allegato al presente decreto alla scala 1:2.000. Art. 4 E' apposto il vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data di ricevimento del presente decreto, sulle aree individuate nella documentazione di cui all'articolo 3. Art. 5 E' dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data di ricevimento del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità; entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. Art. 6 1. La Società api nòva energia s.r.l. ha l'obbligo di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti nell'ambito delle Conferenze di servizi, di cui una sintesi è contenuta in allegato al presente decreto, ed a quelle impartite in ambito di decreto V.I.A. n. 375 del 22 luglio 2010, nonché a quelle formulate nel corso del procedimento dalle Amministrazioni e/o Enti interessati i quali, se non diversamente disposto, sono tenuti alla verifica diretta del loro puntuale adempimento nonché a provvedere ai conseguenti controlli. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni e/o Enti rispettivamente competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza. 2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza



dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia – Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche. A tal fine, sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, la Società api nòva energia s.r.l. deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’energia–Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche nonché al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Marche, alla Provincia di Ancona ed al Comune di Falconara Marittima, un rapporto concernente lo stato dell’ottemperanza alle menzionate prescrizioni. 3. La Società è tenuta, entro sei mesi dalla data di comunicazione del presente decreto, a depositare presso il Ministero dello Sviluppo Economico copia del progetto definitivo comprensivo delle opere connesse, corredato degli elaborati grafici necessari al collaudo di cui all’art. 9, comma 2, e a realizzare l’impianto di cui all’art. 1 conformemente ai piani tecnici e al progetto presentato, comprese le modifiche progettuali approvate nel corso del procedimento, e secondo le prescrizioni di cui al comma 1. 4. Eventuali modifiche significative al progetto o alla ubicazione delle sue componenti saranno sottoposte nuovamente all’esame della Conferenza dei servizi, nonché al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini della verifica di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 3




aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Art. 7 1. La Società deve iniziare i lavori per la costruzione del terminale di ricevimento e rigassificazione di cui all'art. 1 entro 12 mesi dalla data di ricevimento del presente decreto ed ultimarli entro i successivi quarantotto mesi dalla stessa data. 2. Con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con la Regione Marche, possono essere concesse proroghe dei suindicati termini, a seguito di motivata istanza per comprovati e giustificati motivi e/o per causa di forza maggiore. 3. L'inizio dei lavori è comunque subordinato alla verifica di ottemperanza delle specifiche prescrizioni contenute nell'art.6, comma 1. 4. La Società è tenuta a inviare al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Marche, con cadenza semestrale e con modalità da concordare con ciascuna Amministrazione, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e del programma rispetto ai tempi di completamento dell'opera.


Art. 8 1. La Società, sia per l'esercizio provvisorio che per l'esercizio definitivo del terminale off-shore di rigassificazione e dell'opera connessa, è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici nell'ambiente idrico e ad esercire l'impianto nel rispetto delle norme di tutela dall'inquinamento e dell'ambiente. 2. La Società non potrà iniziare l'esercizio definitivo a regime del terminale di rigassificazione e dell'opera connessa, prima del collaudo o della verifica definitiva




delle stesse da parte di una apposita Commissione, costituita da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario dell'Agenzia delle dogane, un funzionario della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La Commissione può essere integrata da non più di due funzionari o esperti nominati rispettivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 3. Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società titolare dell'autorizzazione. 4. La richiesta di collaudo, anche relativamente a stati di avanzamento parziali o singole opere componenti il terminale di rigassificazione, è inoltrata dalla Società alla Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico. Art. 9 1. Per quanto riguarda gli interessi marittimi, il collaudo delle nuove opere è effettuato dalla Commissione di cui all'art. 48 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, la Società è tenuta al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. 3. La Società è tenuta a rispettare le prescrizioni marittime di sicurezza relative alla determinazione definitiva della zona di rispetto intorno




all'impianto. Art. 10 1. La Società nel corso dell'esercizio del terminale di rigassificazione è tenuta al rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare degli indirizzi e delle determinazioni adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 28 dello stesso decreto e successive modifiche e/o integrazioni ed a quelle relative alle procedure di emergenza approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché al rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dello stesso decreto legislativo. 2. La presente autorizzazione è trasferibile, mediante autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con la Regione Marche. 3. La società è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di separazione societaria e funzionale vigenti, nonché di quelle previste dall'art.21 del DLgs. 1 giugno 2011 n.93. Art. 11 1. La suddetta Società dovrà pubblicare il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art.14 ter, comma 10, della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni; di tale adempimento deve essere data comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche - Div.VI. 2. La Società api nòva energia s.r.l. provvederà altresì alla pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, del presente decreto all'albo pretorio del Comune interessato. Art. 12 Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'art. 52 quinquies, comma 2°, del Testo Unico. Art. 13 1. Restano fermi gli obblighi previsti dalle disposizioni




citati nelle premesse e quelli derivanti dalla normativa vigente in materia. 2. Qualora risulti che la Società non abbia adempiuto alle prescrizioni contenute nel presente decreto, o non abbia osservato le leggi e i regolamenti in materia, la presente autorizzazione può essere revocata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, previa contestazione degli addebiti; per le stesse motivazioni l'esercizio dell'impianto potrà essere sospeso fino all'avvenuto adeguamento. Art. 14 La Società è obbligata, a proprio totale carico, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. Art. 15 Avverso la presente autorizzazione unica è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 dicembre 2011. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. Terminale offshore di rigassificazione GNL di Falconara M.ma - Tabella di sintesi delle prescrizioni. I. MATTM - D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche - Le aree terrestri e marine, interessate dal progetto ed inserite nella perimetrazione del SIN., preliminarmente a qualsiasi intervento devono essere caratterizzate e, ove necessario, devono essere messe in sicurezza e/o bonificate ai sensi del D.Lgs. 152/06. A tal fine dovranno essere presentati dal soggetto titolare delle aree appositi Piani di caratterizzazione da sottoporre all'esame della Conferenza di




Servizi istruttoria e decisoria relative al sito di interesse nazionale. II.
MI - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Regionale VV.F. Marche - Richiesto il
rispetto delle osservazioni, delle prescrizioni e degli approfondimenti
riportati nel NOF rilasciato in data 17 marzo 2010: 1. Compatibilità
territoriale: Relativamente alla definitiva posizione dell'impianto di
correzione dell'Indice di Wobbe, le aree di danno per l'evento 3.2 per
lo scenario flash-fire non dovranno interferire con l'area di carico del
GPL e con l'area di carico del bitume, fermo restando che dovrà essere
dimostrata la compatibilità territoriale secondo le indicazioni del D.M.
LLPP del 09/05/2001. 2. SPM: - Nel Rapporto di Sicurezza (RdS)
definitivo si dovrà procedere ad una analisi di rischio definitiva al fine
di confermare l'assenza di eventi critici del giunto rotante proposto e
si dovranno definire le modalità di ispezione e di manutenzione del
giunto. - Sia le strutture della SPM che i sistemi di intercettazione
finalizzati a isolare la piattaforma debbano essere protette dagli effetti
del fuoco. - Il RdS dovrà prendere in analisi anche i dettagli della
nuova struttura con particolare riferimento a sistemi di alimentazione,
di controllo dei sistemi operativi ordinari ed in emergenza, ecc. 3.
Metanodotto: La condotta dovrà avere uno spessore calcolato in base
alla pressione massima di esercizio aumentata del 25% per tutto il
tratto di attraversamento del Parco del Cormorano. 4. Osservazioni
conclusive: - Da parte delle Autorità preposte dovrà essere individuata
un'area di interdizione alla navigazione, congrua con le esigenze di
sicurezza ed eventualmente estesa anche al sorvolo, e



conseguentemente dovranno essere predisposte idonee procedure di intervento in caso di inosservanza da parte di unità navali in transito. - L'accesso alla zona di interdizione dovrà essere consentito ai soli mezzi di servizio del terminale, secondo regolamentazione specifica indicante, tra l'altro, la velocità massima di sicurezza di avvicinamento. - Dovrà essere prevista una stazione fissa, a terra, finalizzata al controllo e gestione delle anomalie/incidenti, presidiata h24 con personale specializzato della ditta e dotata di postazioni ad uso esclusivo degli Enti istituzionalmente incaricati di intervenire in caso di emergenza. - Dovranno essere specificate, in sede di RdS, le norme in base alle quali l'ente tecnico certificatore (RINA o altri) procederà alle necessarie certificazioni, fermo restando che la nave dovrà essere di ultima generazione. - Le scelte progettuali di dettaglio illustrate nel RdS definitivo dovranno essere quantomeno migliorative del livello di rischio attualmente valutato, mentre in caso contrario dovranno essere rivalutate in sede di NOF. - Approfondire in sede di RdS, sulla base di un'analisi affidabilistica di dettaglio, l'idoneità delle misure di prevenzione e protezione adottate e la correttezza dei valori assunti per le frequenze di accadimento indicate nel presente NOF, nonché evidenziare le normative tecniche riconosciute a livello internazionale prese a riferimento. - In sede di RdS definitivo dovrà essere presa in dovuta considerazione la possibilità che, in caso di rottura dei bracci di carico, si verifichi un UVCE, anche in relazione alla quantità di GNL rilasciato e conseguentemente adottate le necessarie misure di protezione. - Il




sistema di arresto di emergenza, che prevede blocchi automatici a tutti i livelli, sia sulla nave che sulla SPM, dovrà disporre anche di sistemi di arresto ad attivazione manuale, da attivarsi in caso di avaria del sistema automatico. - La SPM dovrà disporre (i) di sistemi di rilevamento quali fiamma, calore, idrocarburi, fumo e gas (conseguentemente dovranno essere specificate nel dettaglio le azioni previste a seguito della loro attivazione), (ii) di sistemi di intercetto dei fluidi movimentati, (iii) di sistema di alimentazione elettrica autonomo, e (iv) di sistemi di estinzione incendi manuali ed automatici. - L'impianto antincendio della FSRU, oltre a quanto indicato dal gestore, dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: (i) le pompe antincendio principali, nonché quelle di emergenza, dovranno essere in grado di alimentare contemporaneamente tutti gli impianti antincendi previsti, (ii) gli impianti antincendio dovranno essere protetti dagli effetti degli eventi incidentali, (iii) gli impianti antincendio dovranno garantire la protezione all'intera area operativa e delle pareti esterne degli edifici ove è prevista la presenza di personale, (iv) i monitori telecomandati dovranno essere installati in numero e posizione tali da proteggere l'intera area operativa. - Sia i sistemi operativi che di rilevazione ed emergenza dovranno essere telecontrollati dalla Centrale Operativa presente nella Raffineria Api. - Dovrà essere predisposta specifica pianificazione di emergenza con riferimento agli scenari incidentali risultanti dall'approfondimento da effettuarsi in sede di RdS definitivo sulla base delle indicazioni sopra fornite. III. MI - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso




pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale VV.F. Ancona - Ufficio Prevenzione Incendi - Richiesta l'osservanza integrale delle regole tecniche di prevenzione incendi e dei criteri di sicurezza antincendio in vigore (D.M. 17/04/2008, D.Lgs. 81/08, D.M. 10/03/1998), nonché delle norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI). IV. MIT - D.G. dei Porti, MIT - Capitaneria di Porto di Ancona, Autorità Portuale di Ancona - Prescritta la definizione definitiva delle modalità operative alla SPM, l'assistenza continuativa di un rimorchiatore, attrezzato per l'antincendio, nelle fasi di ormeggio/disormeggio alla monoboa (SPM) e di scarica della nave rigassificatrice, l'individuazione di concerto con l'Autorità Marittima di una zona di ancoraggio per la sosta dell'unità rigassificatrice, quando essa non sarà ormeggiata alla monoboa, acquisizione del parere preliminare da parte degli organi tecnici (es. VV.F, Servizio Chimico) circa i possibili prevedibili effetti che potrebbero derivare qualora dovesse verificarsi il rilascio incontrollato del gas in atmosfera, la dotazione presso il sistema di ormeggio di apparecchiature in grado di trasmettere in tempo reale, alla sala della Capitaneria di Porto scrivente, le condizioni meteo marine e le concentrazioni di gas durante le operazioni, nonché conferma l'obbligo, prima dell'entrata in esercizio, del collaudo ai sensi dell'art. 48 Reg. Cod. Nav. per l'esercizio delle opere da parte della Commissione Interministeriale. V. MIT - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche - Ufficio Tecnico OO.MM. - Prescritto che (i) nella stesura del




progetto esecutivo si debba fare riferimento alle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 e che (ii) nella posa in opera della condotta e del relativo sistema di zavorramento, nonché nella realizzazione del pontile di approdo, si debba porre particolare attenzione ai possibili fenomeni erosivi determinati dal moto ondoso e dalle correnti litoranee, prevedendo, ove necessario, accorgimenti utili a scongiurare danni ai beni demaniali ed a garantire la pubblica incolumità. VI. Agenzia delle Dogane - Richiesto (i) che l’eventuale quantitativo di gas inerte iniettato per correggere l’Indice di Wobbe del gas naturale sia defalcato dalla misura totale del gas trasferito a Snam Rete Gas, (ii) che venga predisposta la strumentazione necessaria all’accertamento quali-quantitativo del gas così come previsto dalla normativa sulle accise e (iii) che venga rispettata la normativa doganale per l’importazione del prodotto sia per l’IVA che per gli eventuali dazi doganali. VII. MD – D.G. Lavori e Demanio – GENIODIFE, Aeronautica Militare - Comando I Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, ENAC - Richiesto il rispetto delle prescrizioni formulate dall’Aeronautica Militare riguardanti (i) la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione che per tutto il tempo di durata dell’attività sino allo smantellamento della struttura, e (ii) la necessità di dotare l’impianto della prescritta segnalazione e di comunicare formalmente al C.I.G.A., almeno 30 gg. prima dell’inizio dei lavori, le caratteristiche ed i dati tecnici dell’opera necessari alla relativa rappresentazione sulle carte



aeronautiche. VIII. MSE – Comunicazioni - Richiesta la trasmissione della dichiarazione d'impegno per l'esecuzione del metanodotto, congiuntamente all'esatta ubicazione su planimetria catastale e relativa nota tecnica. IX. Autorità di Bacino Regionale - Richiesta (i) l'acquisizione del parere da parte Autorità idraulica competente presso la Provincia di Ancona e (ii) la realizzazione degli attraversamenti del reticolo idrografico minore (Fosso Castellaraccia e Fosso Rigatta) nel rispetto della normativa statale (R.D. n. 523/1904) e senza interferire con le sezioni dei corsi d'acqua. X. Rete Ferroviaria Italiana Spa - Direzione Compartimentale Infrastrutture - Ufficio Tecnico di Ancona - Richiesta la trasmissione dei progetti esecutivi relativi alle interferenze ferroviarie, redatti sulla scorta delle disposizioni di cui al DM n.2445 del 23/02/1971 successivamente modificato ed integrato con il DM 10/08/2004. XI. ANAS - Richiesto (i) che l'attraversamento stradale dovrà essere eseguito con la tecnica dello spingi tubo, (ii) che per l'intera durata dei lavori dovrà essere garantito il transito sulla SS in condizioni di scurezza, (iii) che i pozzetti di ispezione dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 20 m dal confine stradale, e che (iv) prima dell'avvio dei lavori dovrà essere presentata copia degli elaborati esecutivi. XII. Snam Rete Gas - Richiesta la trasmissione della progettazione esecutiva dell'impianto terminale nell'ambito del collegamento con la rete nazionale gasdotti. Legenda: MATTM – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, MiBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, MI – Ministero degli Interni, MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei



Trasporti, MD – Ministero della Difesa. Estratto del provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione e l'esercizio di un terminale offshore per la rigassificazione di GNL, da collegare alla Rete nazionale gas attraverso una condotta in parte sottomarina in parte terrestre, da realizzarsi al largo della costa marchigiana, presentato dalla società api nòva energia S.r.l., in Roma. “Con il decreto DVA-DEC-2010-0000375 del 22 luglio 2010 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo alla realizzazione ed esercizio del terminale off-shore di rigassificazione di GNL con capacità pari a 4 miliardi di smc/anno, localizzato a largo della costa e nel sito industriale di Falconara Marittima (AN), presentato dalla Società Api Nova Energia Srl. Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente indirizzo: <http://www.minambiente.it>”. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 95 del 12 agosto 2010). Estratto del provvedimento di pronuncia di non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale adottato all'esito della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto di «Adeguamento del terminale off-shore di rigassificazione di GNL» localizzato a largo della costa e nel sito industriale di Falconara Marittima, presentato dalla società Api Nova Energia S.r.l..



“Con la determinazione dirigenziale DVA-2011-0001111 del 20 gennaio 2011 del Direttore Generale della Direzione generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di adeguamento del terminale off-shore di rigassificazione di GNL, con capacità pari a 4 miliardi di smc/anno, localizzato a largo della costa e nel sito industriale di Falconara Marittima (AN), presentato dalla Società Api Nova Energia Srl. Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente indirizzo: <http://www.minambiente.it>”. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 16 febbraio 2011).

Api Nova Energia S.r.l. - L'amministratore delegato
ing. Giancarlo Cogliati

TS12ADE2003 (A pagamento).

